

**Piano di gestione della biosicurezza per gli
abbattimenti di cinghiale (*Sus scrofa*) nelle zone
soggette a restrizione per Peste Suina Africana
(PSA) – Zona Restrizione II**

Codice 10694	Emesso Bellinello E.	D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr. For.	AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =	
Elab. 01	Controllato Leonessi L.	Via Garibaldi n.3, Pratovecchio Sria (Ar) - Tel. 0575 52.95.14		
Rev. 01	Approvato Nicoloso S.	Via Enrico Bindi n.14, Pistoia – Tel 0573 36.59.67		
Data Ott. 2024		http://www.dream-italia.it		

Stampa circolare con testo illeggibile e firma.



Firma

1. Premessa e scopo del lavoro.....	3
2. Glossario	3
3. Riferimenti normativi.....	4
4. Obbiettivi	6
5. Elenco dei nominativi e dei contatti	8
6. Formazione	9
7. Trasporto dei cinghiali abbattuti dal luogo di abbattimento a una struttura designata.....	9
8. Abbigliamento e attrezzature.....	10
9. Gestione dei cinghiali abbattuti e campionamento	10
10. Campionamento	11
11. Requisiti delle strutture designate	11
12. Destino delle carcasse.....	12
13. Corretto smaltimento dei visceri.....	13
14. Procedure per lo smaltimento dei cinghiali positivi alla PSA	13
15. Attrezzature e buone pratiche	14
16. Punto di raccolta carcasse.....	15
17. Norme Finali.....	15
18. Elenco degli allegati	16

1. Premessa e scopo del lavoro

Il presente lavoro viene redatto per conto dell'Ambito Territoriale di Caccia Reggio Calabria 1 quale adempimento previsto per consentire il prelievo del cinghiale nelle zone soggette a restrizioni per la presenza di focolai di Peste Suina Africana. Si ricorda che il documento dovrà essere sottoposto ad approvazione da parte degli organi locali competenti in materia così come previsto dai disposti di legge vigenti.

2. Glossario

Al fine di rendere agevole la lettura del documento si ritiene utile inserire un glossario con i termini più comuni; per un approfondimento si rimanda alla documentazione specifica e alla normativa vigente.

Gruppo operativo degli esperti (GOE): come definito dall'articolo 2 dell'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n.5/2024;

Gruppi operativi territoriali (GOT): come definiti dall'articolo 15 dell'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n.5/2024; formati da personale tecnico afferente alle Autorità Competenti Locali e alle Direzioni Regionali della Sanità Pubblica Veterinaria, dell'Agricoltura e dell'Ambiente, alle Polizie Provinciali, o in assenza delle polizie Provinciali alle Guardie Giurate volontarie venatorie (GGVV), agli Enti Parco regionali, nazionali, e da altri esperti appositamente individuati. I GOT svolgono le funzioni di supporto operativo all'ACL per l'attuazione delle misure dell'ordinanza commissariale;

Zona di Controllo dell'Espansione Virale (Zona CEV): come definito dall'articolo 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n.5/2024 ovvero una zona a ridosso delle barriere stradali e autostradali, di dimensioni variabili, in funzione dell'analisi del rischio, fino ad un massimo di 10 km per lato (internamente ed esternamente) in cui effettuare il depopolamento per la costituzione di una "zona bianca";

Zona infetta: una zona in cui possono essere applicate restrizioni ai movimenti di prodotti o di animali detenuti e selvatici e altre misure di controllo delle malattie e di biosicurezza al fine di prevenire la diffusione di una malattia di categoria A in caso di conferma ufficiale della presenza della malattia in animali selvatici (Reg. UE 2020/687, Art. 2);

Zona soggetta a restrizioni I: un'area di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte I, con una delimitazione geografica precisa, sottoposta a misure speciali di controllo della malattia e confinante con zone soggette a restrizioni II e III (Reg. (UE) 2023/594, art. 2);

Zona soggetta a restrizioni II: un'area di uno stato membro elencata nell'allegato I, parte II, a seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico, con una delimitazione geografica precisa, sottoposta a misure speciali di controllo della malattia (Reg. (UE) 2023/594, art. 2);

Zona soggetta a restrizioni III: un'area di uno stato membro elencata nell'allegato I, parte III, a seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino detenuto, con una delimitazione geografica precisa, sottoposta a misure speciali di controllo della malattia (Reg. (UE) 2023/594, art. 2).

3. Riferimenti normativi

Di seguito vengono elencati i principali riferimenti normativi vigenti ai quali il Piano di Biosicurezza fa riferimento.

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificata dall'articolo 29 della legge 10 agosto 2023 n. 112, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024 n.18 che ha convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2023 n.215, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" che all'articolo 2, comma 1 prevede la nomina di un Commissario straordinario per la peste suina africana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'08 agosto 2024 recante nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29;

Visti i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio 2022, e n. 13359 del 27 maggio 2022 e successive modificazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito di conferme di casi di peste suina africana nei selvatici ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'articolo 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2024, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonché il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 4 del dicembre 2023;

Visto il Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028" e s.m.i., predisposto ai sensi della legge 10 agosto 2023 n. 112, art.29, di cui alla presa d'atto della Conferenza Stato-Regioni resa nella seduta del 6 settembre 2023 (Rep. Atti n. 200/CSR del 6 settembre 2023);

Vista la Comunicazione della Commissione C/2023/1504 del 18 dicembre 2023 relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione ("orientamenti sulla PSA");

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista l'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n.5/2024, in particolare allegato I recante le linee guida per misure di biosicurezza per gli abbattimenti di cinghiali selvatici nelle zone soggette a restrizione per peste suina africana e nella zona CEV.

Visto il DCA Regione Calabria n.109 del 30.08.2022 con cui veniva approvato il PRIU (Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini di allevamento e nella specie cinghiale nel territorio della Regione Calabria).

Visto il DCA Regione Calabria n. 33 del 05.02.2024 con cui veniva approvato il Piano di eradicazione della PSA - Circolare Operativa Anno 2024.

4. Obiettivi

Il presente Piano di gestione della biosicurezza è stato redatto in base alle indicazioni dell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 5/2024 del 01/10/2024 "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana", in particolare dell'Allegato I, e viene presentato per validità nel territorio gestito da ATCRC1 interessato dall'istituzione delle zone di restrizione per il controllo della PSA. Esso contiene l'elenco delle operazioni da effettuare e dei comportamenti da tenere durante le fasi di abbattimento di cinghiali, recupero della carcassa e stoccaggio della stessa in aree sottoposte a restrizione, sia in attività venatoria che in controllo. L'esigenza di riduzione delle popolazioni di cinghiali in tutto il territorio nazionale ed in modo particolare nelle zone interessate dalla Peste suina, viene esplicitata nel "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023-2028". Premesso che con DCA Regione Calabria n.109 del 30.08.2022 veniva approvato il PRIU (Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini di allevamento e nella specie cinghiale nel territorio della Regione Calabria) e che, con DCA Regione Calabria n. 33 del 05.02.2024 è stato approvato il Piano di eradicazione della PSA - Circolare Operativa Anno 2024, dove vengono indicati i quantitativi di prelievo necessari per la corretta attuazione del Piano straordinario. Nelle zone di restrizione l'attività di abbattimento del cinghiale deve sempre essere considerata a **rischio di contaminazione** da virus della PSA, anche se condotta in modo differenziato tra zona soggetta a restrizione I, zona soggetta a restrizione II, zona soggetta a restrizione III, corrispondenti rispettivamente alla Parte I, Parte II, Parte III dell'Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modifiche, che stabilisce misure speciali di controllo della Peste Suina Africana. Le indicazioni contenute nel presente Piano sono finalizzate alla riduzione del rischio di diffusione del virus, per prevenire la contaminazione indiretta di operatori, attrezzature, automezzi ecc., con conseguente diffusione del virus in aree indenni non ancora interessate dalla malattia. Tutto il personale impiegato con gli abbattimenti, anche se diverso dai cacciatori, dovrà rispettare le misure di biosicurezza di cui al presente piano. Nella figura 1.4 che segue la cartografia delle zone di restrizione che interessano attualmente la Città Metropolitana di Reggio Calabria, e nella tabella 1.4 l'elenco dei comuni di competenza dell'ATC RC1 classificati per le diverse zone di restrizione alla data di redazione del suddetto piano (31 ottobre 2024).




Figura 1.4: cartografia di riferimento con le zone di restrizione per la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Comune	ZR	Comune	ZR
Bagaladi	II	Laganadi	II
Bagnara Calabria	II	Melicuccà	II
Bova	II	Melito di Porto Salvo	II
Bova Marina	II	Molochio	II
Calanna	II	Montebello Jonico	II
Campo Calabro	II	Motta San Giovanni	II
Cardeto	II	Oppido Mamertina	II
Cosoleto	II	Palizzi	II
Delianuova	II	Palmi	II
Condofuri	II	Varapodio	II
Fiumara	II	Reggio di Calabria	II
Sant'Eufemia d'Aspromonte	II	Roccaforte del Greco	II
Santo Stefano in Aspromonte	II	Roghudi	II
Scido	II	Villa San Giovanni	II
Scilla	II	San Lorenzo	II
Seminara	II	Sant'Alessio in Aspromonte	II
Sinopoli	II	San Procopio	II
Staiti	II	San Roberto	II
Staiti	II	Santa Cristina d'Aspromonte	II

Tabella 1.4: elenco dei comuni interessati da zona di restrizione II di competenza dell'ATC RC1.

In considerazione della dinamicità che caratterizza il fenomeno si raccomanda di seguirne l'evoluzione attraverso i canali ufficiali; per l'aggiornamento alle zone di restrizione si rimanda al sito del Bollettino epidemiologico PSA:

<https://storymaps.arcgis.com/stories/7f16f51731654a4ea7ec54d6bc1f90d4>

5. Elenco dei nominativi e dei contatti

L'elenco dei nominativi e dei contatti degli operatori abilitati agli abbattimenti, dei responsabili della applicazione del presente Piano a livello di singola struttura designata per il conferimento delle carcasse, fanno parte integrante del presente piano e dovranno essere elencati in apposito elenco a cura dell'ATC RC 1 (**Allegato 1**). Non saranno abilitati ad operare soggetti, inclusi i cacciatori, che detengono suini o lavorano a contatto con gli stessi: tali condizioni sono riportate in forma di autocertificazione prodotta dai soggetti

interessati, su modello Allegato (**Allegato 2**) al presente Piano. L'autocertificazione dovrà essere prodotta ed allegata al presente Piano da parte di tutti i soggetti che opereranno, a vario titolo, nella gestione del cinghiale.

6. Formazione

Tutti gli operatori che a vario titolo partecipano ad una qualsiasi delle fasi della gestione, entrando in contatto con i cinghiali o con i locali in cui vengono conservati, devono avere ricevuto adeguata formazione in termini di biosicurezza. I cacciatori coinvolti nel prelievo del cinghiale e gli operatori addetti al controllo hanno ricevuto formazione specifica in materia di biosicurezza, attraverso corsi pianificati in presenza o da remoto. Questi, sono inoltre iscritti all'Albo Nazionale dei Bioregolatori istituito a seguito dell'Ordinanza 5/2023. L'elenco dei bioregolatori, di cui all'articolo 16 dell'Ordinanza n. 5/2023 del CSPSA, è disponibile sul sito www.vetinfo.it. I soggetti abilitati, ai sensi della legge n. 157 del 1992, al prelievo venatorio con specifica formazione in materia di biosicurezza e le figure autorizzate ai sensi del punto 2.5 dell'Allegato I al decreto interministeriale del 13 giugno 2023, possono assumere la funzione di bioregolatori ed iscriversi nell'apposito Elenco nazionale dei Bioregolatori dal quale potranno attingere le Autorità competenti locali (ACL) per attività di contenimento della specie cinghiale sull'intero territorio nazionale.

7. Trasporto dei cinghiali abbattuti dal luogo di abbattimento a una struttura designata

È vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno di caccia. L'abbattimento dei cinghiali dovrà avvenire, per quanto possibile, in modo da limitare spargimenti di liquidi organici così come eventuali fermenti che causano lo spostamento dell'animale dopo lo sparo. È fondamentale rilevare le coordinate geografiche del luogo di abbattimento dei cinghiali, tali coordinate insieme ai numeri di fascetta andranno riportate sul foglio di invio dei campioni da consegnare al laboratorio. Eventuali parti di carcassa che si ritrovassero sul terreno devono essere rimosse e l'area disinfettata utilizzando presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del Manuale Operativo per le Pesti Suine nei suini detenuti pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute. Allegato al Piano vengono elencati alcuni esempi ed utilizzi di disinfettanti attivi contro la PSA (**Allegato 4**). La carcassa deve essere trasportata **intera** e in sicurezza direttamente in una struttura identificata all'interno della stessa zona di restrizione in cui l'animale è stato abbattuto (punto di raccolta delle carcasse, centro di raccolta carcasse, centro lavorazione selvaggina o casa di caccia) evitando ogni percolazione di liquidi e in particolare del sangue. A tal proposito si consiglia di porre la carcassa in recipienti di metallo o plastica rigida in quanto il solo utilizzo di sacchi di materiale tipo nylon potrebbero, in seguito a strappi o altri danneggiamenti, non garantire la biosicurezza. Qualora le carcasse degli animali abbattuti si trovino in luoghi difficilmente accessibili, ove sia per esempio necessario l'utilizzo di argani per il recupero e non sia possibile porre immediatamente le carcasse in detti recipienti, il recupero può avvenire con tale strumentazione ponendo le carcasse

successivamente nei recipienti e applicando idonee misure di pulizia e disinfezione alla strumentazione utilizzata. Il contenitore contenente la carcassa del cinghiale sarà trasferito su un veicolo, preferibilmente dedicato solo a questo tipo di utilizzo. Una volta terminate le operazioni di caccia tutta l'attrezzatura utilizzata per il trasporto dei cinghiali abbattuti, così come il veicolo utilizzato per il loro trasferimento, saranno lavati con acqua corrente e disinfettati con disinfettanti di provata efficacia. La pulizia dei veicoli dovrà essere effettuata prima di uscire dalla zona di prelievo come verrà meglio specificato nella parte specifiche sulle buone pratiche.

8. Abbigliamento e attrezzature

Il personale autorizzato a svolgere le attività di abbattimento, manipolazione, e gestione delle carcasse, al fine di ridurre il rischio di propagazione della PSA, deve:

- a) indossare indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili;
- b) utilizzare strumenti che possono essere facilmente puliti e disinfettati;
- c) riporre i prodotti monouso in sacchetti di plastica e provvedere al corretto smaltimento;
- d) per la disinfezione di abbigliamento e attrezzature utilizzare principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine (vedi esempi in **Allegato 4**).

Per ogni struttura designata deve essere individuato un responsabile del rispetto di quanto prescritto.

9. Gestione dei cinghiali abbattuti e campionamento

L'elenco delle strutture designate per il conferimento carcasse è inserito all'interno dell'**Allegato 1** al presente Piano. Esso sarà tenuto aggiornato di volta in volta dal GOT a seguito dell'evoluzione della situazione epidemiologica ed organizzativa, e condiviso con l'Azienda Sanitaria Provinciale Reggio Calabria. Tutti i cinghiali abbattuti in zona di restrizione vengono portati alla **struttura designata**, le operazioni di eviscerazione e campionamento dei cinghiali abbattuti andranno esclusivamente condotte all'interno della stessa dove avverrà il prelievo della milza e del diaframma per le analisi di laboratorio. Le carcasse saranno stoccate all'interno delle celle frigorifere/frigoriferi/congelatori e **nessuna parte dei cinghiali può lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito negativo dei test di laboratorio**. Tutti i cinghiali abbattuti devono essere identificati individualmente in maniera univoca tramite fascetta inamovibile da riportare sul verbale di campionamento per mantenere la rintracciabilità del capo, riportanti anche i dati geografici che permettano di risalire al luogo di abbattimento. Le carcasse presenti in contemporanea all'interno della struttura in attesa del risultato dell'esito del campione devono essere considerate come un **unico lotto** e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato del test di tutte le carcasse. In ogni caso le celle frigorifere/frigoriferi/congelatori devono essere pulite e disinfettate dopo aver rimosso le carcasse.

10. Campionamento

Il campione richiesto per il test per la Peste Suina Africana (preferibilmente milza e in subordine altri organi target) e quello per la ricerca della trichina, saranno prelevati dalla carcassa direttamente dal Veterinario Ufficiale oppure da personale formato, e inviati all'IZS competente del territorio, direttamente o per il tramite dell'ACL. I campioni di milza e diaframma, saranno consegnati al più presto possibile all'IZS territorialmente competente, confezionati singolarmente in buste di plastica idonee al contatto con gli alimenti e di dimensioni idonee alla matrice di campionamento (a cura dell'ATC), con i relativi documenti di accompagnamento concordati con ACL ma contenenti informazioni minime:

- a) la matrice;
- b) la data di abbattimento;
- c) il numero di fascetta;
- d) classe di sesso e di età del capo;
- e) comune di abbattimento;
- f) coordinate geografiche.

I campioni vanno posti all'interno di un contenitore termico rigido (ideale una borsa frigo con siberine) ponendo attenzione ad evitare eventuali accidentali rotture dei vasetti e percolazioni di liquidi. Contestualmente sarà prelevato il campione per l'esame della Trichinella. Il responsabile della struttura designata, annoterà su apposito registro di carico-scarico, i capi abbattuti, identificandoli con n° fascetta e, contestualmente all'invio dei campioni, terrà traccia del campionamento effettuato archiviando successivamente l'esito comunicato dall'Azienda Sanitaria Provinciale Reggio Calabria.

11. Requisiti delle strutture designate

All'interno delle aree di prelievo, indipendentemente dalla forma con la quale questo viene effettuato, deve essere presente almeno una struttura dedicata per ricevere le carcasse di cinghiali selvatici abbattuti, facilmente raggiungibile dal personale dell'ACL e che deve disporre almeno dei seguenti requisiti minimi:

- a) disinfettanti per ambienti e attrezzature;
- b) acqua corrente ed elettricità;
- c) cella frigo/frigorifero o congelatore;
- d) pavimenti e pareti lavabili;
- e) un'area dedicata per le attività di eviscerazione e scuoiamento;
- f) barriere per impedire l'ingresso di animali (es. cani/gatti/animali selvatici) nei locali;
- g) un'area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del vestiario;

- h) contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento;
- i) barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante).

12. Destino delle carcasse

Il destino delle carcasse viene differenziato in funzione della zona di restrizione e degli esiti delle analisi effettuate dall'autorità competente come di seguito descritto.

Nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 594/2023, non ricadenti nella Zona CEV, è vietata l'attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale) verso qualsiasi specie e l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale di qualsiasi tipologia, comprese le gare, le prove cinofile e l'attività di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale. Indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, sono autorizzate **forme di controllo faunistico del cinghiale** ai sensi dell'articolo 19 della legge 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro selettivo e la girata con 3 cani e un massimo di 15 persone per unità di gestione del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Sono vietate le girate condotte in parallelo con altre squadre nella medesima unità di gestione del cinghiale. Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla struttura commissariale sentito il Gruppo Operativo degli esperti (GOE) sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.

Nelle zone soggette a restrizione I di cui al regolamento di esecuzione 2023/594, non ricadenti nella Zona CEV, è vietata l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. Eventuali deroghe possono essere concesse dalla struttura commissariale sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica. In seguito alla richiesta di deroga all'art. 4, comma 2, Ordinanza n. 5/2024 "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana" da parte della Regione Calabria, il Commissario straordinario alla Peste Suina Africana Giovanni Filippini ha accordato la possibilità di condurre attività venatoria al cinghiale in braccata, in selezione e controllo anche nelle zone soggette a restrizione I, raccomandando un tempestivo e concomitante incremento dell'attività di ricerca attiva e invitando alla trasmissione di dati ed informazioni, inclusi gli *shapefile*, sulla gestione venatoria del cinghiale (25/10/2024). Resta inteso che in caso di evoluzione della situazione epidemiologica e relativo cambiamento delle Zone di Restrizione per i territori interessati sarà necessario rivalutare la deroga. **I capi abbattuti in attività venatoria**, nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui al seguente piano, possono essere destinati all'**autoconsumo** solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA e agli altri test previsti dalla norma. Sono autorizzate forme di controllo faunistico del cinghiale ai sensi dell'articolo 19 della legge 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro selettivo, la girata con 1 cane e un massimo di 6 persone per unità di gestione del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Sono vietate le girate

condotte in parallelo con altre squadre nella medesima unità di gestione del cinghiale.

I capi abbattuti in attività di controllo faunistico nelle zone soggette a restrizione possono essere lasciati nella **disponibilità dei singoli operatori** abilitati al controllo faunistico fino a 8 capi complessivi per anno solare. Ai fini della manipolazione e movimentazione dal punto di stoccaggio, i capi dovranno risultare negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA nel pieno rispetto delle norme di biosicurezza.

È vietata la movimentazione al di fuori delle zone soggette a restrizione I, II e III, incluse la Zona CEV, di carne, di prodotti a base di carne, di trofei e di ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in tali zone ma in deroga, le regioni, su richiesta, possono autorizzare, la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti durante le attività di depopolamento, verso uno **stabilimento di trasformazione**, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, a seguito di esito negativo al test di laboratorio per ricerca del virus della PSA e, comunque, nel rispetto delle condizioni generali e delle specifiche previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

La destinazione delle carcasse potrebbe subire delle modifiche in seguito all'approvazione di altre disposizioni di norma successive all'approvazione del presente documento.

13. Corretto smaltimento dei visceri

I visceri degli animali abbattuti devono essere stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali (domestici/selvatici), collocati in prossimità delle strutture designate per il conferimento delle carcasse e devono essere sistematicamente inviati, con le modalità previste dal regolamento (CE) 1069/2009, a impianti di smaltimento (Allegato 5).

14. Procedure per lo smaltimento dei cinghiali positivi alla PSA

In caso di esito positivo per PSA l'utilizzo della struttura viene **sospeso** e tutte le carcasse presenti vengono avviate allo **smaltimento** a cura dell'ACL. Una volta riscontrata la positività ai test di laboratorio, dopo lo smaltimento delle carcasse, tutta la struttura deve essere pulita e disinfettata, comprese celle frigo/frigoriferi/congelatori, veicoli, strumenti, vestiti sotto la supervisione dell'ACL. Gli addetti alle operazioni di pulizia e disinfezione devono ricevere una specifica formazione. La soluzione disinfettante deve essere preparata al momento e utilizzata con un tempo di contatto di almeno 60 minuti. I disinfettanti efficaci sono riportati nel Manuale operativo delle Pesti Suine. L'ACL verificherà l'avvenuta disinfezione dei locali e delle attrezzature. L'elenco delle strutture designate, con relative informazioni, è inserito in allegato (Allegato 5) al presente Piano.

15. Attrezzature e buone pratiche

Al fine di garantire la biosicurezza ogni squadra, o soggetto coinvolto nella gestione del cinghiale con qualsiasi forma, sono tenuti a dotarsi di specifiche attrezzature e adottare le buone pratiche.

Dotazione obbligatoria minima per squadra o altro operatore:

- a) smartphone, tablet o altro strumento digitale per comunicazione e per il rilevamento delle coordinate geografiche;
- b) disinfettante con nebulizzatore (ed eventualmente bacinella) per la disinfezione delle suole delle scarpe prima di riporle in un sacco chiuso;
- c) spazzola rigida per la rimozione del terriccio/materiale organico grossolano;
- d) calzature dedicate alle attività in campo all'interno della zona di restrizione;
- e) cambio di indumenti;
- f) sacchi ermetici grandi per riporre gli indumenti utilizzati durante la caccia/ricerca e separatamente le scarpe.

Ad ogni azione di abbattimento:

- a) le ruote devono essere disinfettate prima di lasciare l'area;
- b) le auto, se utilizzate per il trasporto delle carcasse, devono essere pulite e disinfettate dopo ogni scarico;
- c) le auto private non utilizzate per le battute saranno parcheggiate al di fuori dell'area in cui vengono raccolte le carcasse, preferibilmente su strada asfaltata.

Dopo ogni azione di abbattimento, prima di risalire in auto:

- a) rimuovere il terriccio/materiale organico grossolano dagli scarponi utilizzati per la caccia e disinfettarli accuratamente;
- b) cambiare le calzature;
- c) riporre in un sacchetto gli scarponi utilizzati nell'azione di caccia o recupero della carcassa.

Arrivati a casa:

- a) lavare accuratamente gli scarponi e disinfettarli nuovamente;
- b) in caso di contatto con materiale sospetto, lavare anche tutti gli indumenti indossati ad alta temperatura (60 °C).

Per le successive 48 ore dopo avere partecipato ad una azione di prelievo o avere frequentato le aree di stoccaggio è vietato frequentare ambienti in cui siano allevati suini o cinghiali.

16. Punto di raccolta carcasse

Ogni singolo cinghiale morto o moribondo, catturato e abbattuto nelle zone soggette a restrizione e nella Zona CEV, deve essere testato per PSA. Anche le carcasse degli animali morti o moribondi devono essere smaltite secondo il regolamento (CE) 2009/1069. Qualora le condizioni geologiche lo consentano, previa autorizzazione dell'ACL, è consentito l'interramento in loco dei capi ritrovati morti ma, si predilige l'utilizzo di un punto di raccolta carcasse concordato con ACL e con requisiti delle strutture designate (vedi sopra) per una migliore gestione dei sottoprodotti.

Il presente piano di biosicurezza, conformemente alla vigente normativa di settore, si ritiene valido nel territorio gestito da ATC RC1 interessato dall'istituzione delle zone di restrizione per il controllo della PSA. Il presente piano dovrà essere aggiornato in caso di pubblicazione di altre ordinanze o norme specifiche inerenti alla gestione dell'emergenza PSA che vadano a modificare le indicazioni delle precedenti e potrà essere aggiornato in caso di inserimento nuovi soggetti/strutture per il contenimento.

17. Norme Finali

L'ATC a tutela del proprio operato e delle Autorità Competente Locale si riversa nel caso di accertamento (anche tramite la visualizzazione di foto e/o video) il mancato rispetto delle norme e delle prescrizioni previste nel presente Piano e/o nel Manuale operativo, di segnalare il tutto alle autorità competenti e di revocare nell'immediato l'esercizio dell'attività di depopolamento.